



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente (relatore)
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 15 giugno 2022, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020 e al piano di riequilibrio della **Provincia di Chieti**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visti gli articoli 243-bis e quater del Tuel, introdotti dall’articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126; visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;

visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., con cui è stato approvato il *“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13 dicembre 2012, recante *“Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)”*;

viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 11/SEZAUT/2013/QMIG del 26 marzo 2013; n. 14/SEZAUT/2013/QMIG del 20 maggio 2013; n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013; vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018, recante *“Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL)”*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione n. 31/2022/INPR, dell’11 febbraio 2022, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il *“Programma di controllo per l’anno 2022”*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreti del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1 e del 21 marzo 2022, n. 2;

vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti n. 153 del 10 dicembre 2012, avente ad oggetto *“Adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale quale prevista e*

disciplinata dell'art. 243/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 – Provvedimenti”;

vista la successiva deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti n. 8 del 7 febbraio 2013, recante *“Approvazione del piano Pluriennale di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;*

vista l'ulteriore deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti n. 47 dell'8 luglio 2013, avente ad oggetto *“Richiesta istruttoria formulata dalla sottocommissione C.S.F.E.L. sul piano di riequilibrio presentato dalla Provincia di Chieti. Deliberazione del 07/02/2013, n. 8 recante: Approvazione del piano pluriennale di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis del D. L.vo 18/08/2000 n. 267. Modifiche ed integrazioni”*, successiva alla richiesta istruttoria del Ministero dell'Interno, pervenuta al protocollo di questa Sezione il giorno 11 giugno 2013, prot. n. 1330;

vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 373/2013/PRSP del 25 settembre 2013, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario della Provincia di Chieti nei termini descritti nello schema istruttorio con prescrizioni;

viste le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 168/2017/PRSP del 30 novembre 2017; n. 166/2020/PRSP del 30 luglio 2020 e n. 165/2021/PRSP del 6 maggio 2021, con le quali la Sezione ha preso atto delle relazioni semestrali sul piano di riequilibrio della Provincia di Chieti illustranti gli andamenti del piano negli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 con un aggiornamento sull'anno 2020, rimesse dall'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 6, del Tuel;

esaminate le relazioni semestrali dell'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 6, del Tuel, sul piano di riequilibrio, illustranti l'andamento del piano stesso alla data del 31 giugno 2021 e alla data del 31 dicembre 2021, nonché tutti i relativi atti dell'istruttoria;

esaminati il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 della Provincia di Chieti, trasmessi, mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 25 novembre 2021 prot. 5907;

vista la nota istruttoria del 13 aprile, prot. n. 1232, con cui questa Sezione di controllo ha richiesto all'Ente delucidazioni in merito ad alcuni aspetti relativi all'esame del questionario al rendiconto di gestione 2020 redatto dall'Organo di revisione;

vista la nota del 28 aprile 2022, acquisita al prot. n. 1348 e successiva integrazione del 10 maggio 2022, acquisita al prot. n. 1510, con la quale la Provincia di Chieti ha dato riscontro alla richiesta istruttoria;

vista l'ordinanza del 14 giugno 2022, n. 28 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Presidente Stefano SIRAGUSA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Come già ampiamente riferito nelle precedenti pronunce, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, costituisce lo specifico strumento previsto per gli enti locali in condizioni di grave squilibrio strutturale, volto a prevenirne il dissesto e a ripristinare gli equilibri finanziari.

Difatti, il ricorso alla procedura di riequilibrio è consentito agli enti nei quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario (nel caso in cui le misure previste dagli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate) operando, tuttavia, in un'ottica preventiva volta a impedire una evoluzione della situazione nella più grave forma del dissesto. Tale procedura può trovare applicazione a condizione che non risulti compromessa la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, nel contempo, che lo squilibrio finanziario e la massa passiva siano ripianabili nell'orizzonte temporale determinato in base ai criteri di cui all'articolo 243 bis, comma 6, TUEL.

La procedura in questione assegna significative funzioni alla Corte dei conti: la Sezione delle autonomie emana le linee guida e i criteri per l'istruttoria; la Sezione regionale di controllo delibera sull'approvazione o sul diniego del piano; le Sezioni riunite in speciale composizione sono deputate all'accoglimento di eventuali ricorsi. La Sezione regionale di controllo valuta la congruenza del piano, ai fini del riequilibrio, tenendo conto della sostenibilità finanziaria programmata sulla base di previsioni da riscontrare come veritiere e attendibili. La valutazione del piano impone, invero, un giudizio in termini di veridicità e attendibilità delle previsioni che, solo se realmente rappresentative, potranno costituire il presupposto indefettibile per poter formulare compiute conclusioni in ordine alla sostenibilità, in concreto, del percorso di riequilibrio e alla sua effettiva possibilità di realizzazione.

Successivamente, in caso di ritenuta congruità, spetta sempre alla Sezione regionale di controllo il compito di vigilare sull'esecuzione del piano eseguendo, ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 6, lettera a), i controlli già previsti dal comma 168 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ora riportati nel testo dell'articolo 148-*bis* del TUEL, emettendo, all'occorrenza specifica pronuncia.

Nell'attività di controllo sull'implementazione del piano, le Sezioni regionali sono coadiuvate dall'Organo di revisione economico-finanziaria dell'ente territoriale il quale, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 6, del Tuel, è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso.

Tanto premesso, nel rispetto della normativa che prevede, da parte delle Sezioni regionali di controllo, la vigilanza sulla esecuzione del piano con l'adozione di specifica pronuncia e facendo seguito alle precedenti deliberazioni di questa Sezione adottate nel corso degli anni, si è sottoposta ad analisi la relazione dell'organo di revisione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento dei relativi obiettivi riguardanti l'anno 2020 (a causa dell'emergenza pandemica è stata prevista una relazione unica a fronte delle ordinarie relazioni semestrali).

Si osserva, in via preliminare, che l'Organo di revisione ha provveduto tardivamente alla trasmissione della relazione relativa all'anno 2020 (inoltre avvenuto in data 13 febbraio 2021, ed acquisito al protocollo n. 819 del 15 febbraio 2021); analogamente le relazioni relative al I e II semestre 2021 sono state acquisite, rispettivamente, in data 3 agosto 2021 prot. n. 4563 ed in data 15 febbraio 2022, prot. n. 589, in ritardo rispetto al termine stabilito dalla normativa.

Detto ciò, si rammenta che l'esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non è diretto solamente ad una verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall'ente, bensì tende ad analizzare la situazione complessiva con valutazione anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto. Occorre, infatti, considerare che la natura previsionale del piano pluriennale, proiettato su un orizzonte temporale necessariamente di lungo termine, richiede che il controllo sulla fase attuativa venga svolto in chiave dinamica, anche sulla base delle risultanze contabili e dei fatti gestionali successivi (Sezioni riunite, in speciale composizione, sentenza n. 2/2015/EL), poiché l'evolversi degli eventi influisce continuamente ed incessantemente sugli equilibri di bilancio (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/EL/2014).

In questa prospettiva, deve ritenersi tollerabile lo scostamento dalla programmazione di lieve entità, nonché le alterazioni, anche rilevanti, che non evidenzino, tuttavia, una tendenza negativa, ma siano meramente congiunturali (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 31/2015/PRSP). Solamente l'eventuale peggioramento del quadro complessivo della situazione finanziaria dell'ente, tale da precludere la realizzazione del percorso di risanamento che costituiva l'obiettivo primario del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, può configurarsi come "grave e reiterato" inadempimento degli obiettivi intermedi, con conseguente apertura della fase di dissesto: le relazioni che gli Organi di revisione degli enti ammessi alla procedura di riequilibrio finanziario devono presentare, si pongono, nel quadro normativo, in una cadenza temporale tale da consentire un monitoraggio costante dell'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente, sia in assoluto sia in relazione agli obiettivi intermedi fissati nel piano decennale.

Si precisa che a completamento dell'analisi finanziaria della Provincia di Chieti si è, contestualmente, provveduto all'esame del rendiconto 2020 e del relativo questionario. In tale sede si è reso necessario predisporre una nota (protocollo n. 1232 del 13 aprile 2022) con la quale sono state chieste all'Ente delucidazioni in merito ad alcuni aspetti delle risultanze del rendiconto di gestione 2020. L'Ente con nota del 28 aprile 2022, prot. n. 7863, acquisita in pari data con protocollo n. 1348, ha dato riscontro alla richiesta istruttoria.

Nel prosieguo della deliberazione, separatamente per ciascun fattore di criticità, saranno pertanto analizzate congiuntamente le risultanze istruttorie e le osservazioni specificamente formulate dalla Provincia di Chieti, riportando le valutazioni finali di questa Sezione di controllo.

1. Esame della situazione finanziaria della Provincia di Chieti al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio provinciale di Chieti ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2020 con deliberazione n. 12 del 3 giugno 2021, in leggero ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, che a causa degli eventi pandemici è stato derogato al 31 maggio 2021.

Riguardo al rendiconto, l'Organo di revisione ha dichiarato, nelle proprie relazioni, di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali, né di aver suggerito misure correttive all'Ente.

La gestione finanziaria della Provincia di Chieti viene esaminata dalla Sezione al fine di individuare eventuali fattori di criticità. Il monitoraggio focalizza l'attenzione sull'andamento dei saldi della gestione di parte corrente e di parte capitale, sia in termini di cassa che di

competenza. Tutti questi aspetti, infatti, sono individuati come elementi essenziali per garantire, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria, esigenze, queste ultime, particolarmente rilevanti per gli enti ammessi alla procedura di riequilibrio pluriennale. L'esame della documentazione prodotta dall'Organo di revisione e dall'Ente ha consentito di confrontare i dati consuntivi al 31 dicembre 2020 con le previsioni del piano per la medesima data, al fine di valutare la coerenza tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato nel corso dell'esercizio in esame.

1.1 La gestione di parte corrente

L'articolo 162 del Tuel, che individua i *"Principi del bilancio"*, come integrato dal paragrafo 9.10 del *"Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio"* (allegato n. 4/1, d.lgs. n. 118/2011), stabilisce che la situazione corrente debba essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge e, dal 2015, quelle indicate nel *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"* (allegato n. 4/2, d.lgs. n. 118/2011).

In particolare, l'articolo 162, comma 6, del Tuel recita: *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità"*.

In coerenza con quanto sopra, l'articolo 1, commi 820 e seguenti, della richiamata legge n. 145 del 2018, prevede che *"A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"* Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal

prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

In proposito, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e la commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Nella tabella che segue si riportano gli equilibri di parte corrente della Provincia di Chieti, relativi all'esercizio 2020 e si evidenziano gli scostamenti rispetto alle previsioni del piano per i medesimi esercizi.

Tabella n. 1 - Equilibrio di parte corrente.

	Rendiconto	Piano di riequilibrio	Scostamento
	2020	2020	
Entrate Titolo 1	24.457.944	24.776.000	-318.056
Entrate Titolo 2	14.207.911	6.875.848	7.332.063
Entrate Titolo 3	3.779.916	1.435.956	2.343.960
Totale Titoli 1,2,3 (A)	42.445.771	33.087.805	9.357.967
Spese Titolo 1 (B)	26.136.151	25.884.161	251.990
Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (C)	3.064.260	5.435.755	-2.371.495
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (D)	1.004.638	0	1.004.638
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa (E)	1.085.574	0	1.085.574
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE (F=A-B-C+D-E)	11.155.088	1.767.889	9.328.674
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TUEL			
Utilizzo di avanzo di amministrazione per spese correnti (+) / Copertura disavanzo (-) (G)	339.672	0	339.672

RISULTATO DI PARTE CORRENTE - O1 (H=F+G)	13.504.097	0	13.504.097
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (I)	2.346.607	0	2.346.607
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (L)	662.014	0	662.014
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE - O2 (M = H-I-L)	10.495.476	0	10.495.476
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (-) (N)	-282.200	0	-282.200
EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE - O3 (M-N)	10.777.676	0	10.777.676

Fonte: Elaborazione della sezione su dati riscontro istruttorio.

In primo luogo, si evidenzia che il prospetto su riportato è stato inviato con riscontro istruttorio stante la discordanza tra i prospetti presenti nella relazione dell'Organo di revisione, nella relazione tecnica ed in BDAP.

Dall'analisi delle tabelle si osserva che l'Ente, nel 2020, registra un saldo positivo in relazione ai nuovi parametri O1, O2 e O3 (rispettivamente euro 13.504.097, euro 10.495.476 ed euro 10.777.676).

Circa il mancato inserimento, nel prospetto di verifica degli equilibri, della quota annuale di ripiano dell'extradeficit scaturito dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, facendo seguito a quanto deliberato da questa Sezione con la precedente pronuncia n. 165/2021/PRSP, si rileva che l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha evidenziato che: *"... la Provincia di Chieti ha, precedentemente, dimostrato di aver ripianato il proprio disavanzo di amministrazione, finanziandolo con i proventi della vendita di una porzione del patrimonio immobiliare, realizzatisi nell'anno 2015, come si evince dal prospetto del risultato di amministrazione allegato al rendiconto 2015, nonché da quelli afferenti agli esercizi successivi;*

(...) il precedente Collegio dei Revisori già poneva in evidenza, a pag. 29 della propria relazione al Rendiconto 2015, il rientro complessivo del disavanzo «anche con una lieve presenza di avanzo libero»".

In merito, si riscontra *in primis* che l'Ente non ha dato seguito all'invito dell'Organo di revisione *"... a trasmettere alla Corte dei Conti la delibera di approvazione al Rendiconto 2020, nella quale l'Amministrazione dà atto dell'avvenuto recupero anticipato, da parte della Provincia, del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario al 01.01.2015, pari a euro 15.885.745,86, di cui alla deliberazione consiliare n° 63 del 02.07.2015, con ripiano finanziato dalla vendita di parte del patrimonio immobiliare dell'ente, come si evince dal prospetto del risultato di amministrazione di cui al rendiconto 2015 nonché da quelli afferenti agli esercizi successivi, unitamente ad una nota accompagnatoria nella quale si ponga in evidenza l'iter degli atti attraverso i quali l'Ente aveva già perfezionato la propria situazione di ripiano del disavanzo da riaccertamento dei residui ..."*.

Pur premesso ciò, bisogna comunque evidenziare che l'attività di vendita del patrimonio immobiliare ha avuto come immediata conseguenza il completo azzeramento del disavanzo e, al tempo stesso, il mantenimento del ripristino dell'equilibrio di bilancio anche nelle annualità successive.

Rispetto all'esercizio 2019, si riscontra un decremento degli accertamenti dei Titoli 1 e 3 dell'entrata (rispettivamente da euro 29.113.726 ad euro 24.457.944 e da euro 3.913.988 ad euro 3.779.916) ed un aumento di quelli del titolo 2 (da euro 8.557.027 ad euro 14.207.911) nonché un'ulteriore diminuzione degli impegni assunti sul Titolo 1 (che passano da euro 28.764.195 del 2019 ad euro 26.136.151 del 2020).

Infatti, anche tenuto conto della crisi pandemica che ha investito l'attività degli enti nell'anno 2020, l'Organo di revisione nella relazione annuale sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale ha evidenziato che: *“In linea generale le entrate proprie dell'Ente (in particolare IPT, RCAuto) hanno subito una contrazione rispetto al 2019 in relazione ai periodi di lockdown totale che sono stati imposti a livello nazionale per contrastare la pandemia da COVID 19. Tali minori entrate sono state tuttavia ripianate dagli appositi stanziamenti dello Stato, nonché dalla riduzione delle spese per la restituzione della parte corrente dell'indebitamento da mutui MEF e CDP, attraverso i provvedimenti adottati dallo Stato e con la rinegoziazione delle posizioni debitorie con Cassa Depositi e Prestiti. Si sono inoltre verificate maggiori spese a causa della pandemia da COVID 19 (es. manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici per adattarli alle disposizioni su distanziamento, ventilazione, ecc., sanificazioni, adattamento informatico al lavoro agile) i cui costi sono stati coperti dagli stanziamenti dello Stato. Come da normativa dettata per ultimo dalla Legge di bilancio dello Stato 2021, i fondi ricevuti ed eccedenti la somma delle minori entrate e maggiori spese dovute alla pandemia da COVID 19, determineranno avanzo vincolato che potrà essere applicato al bilancio 2021 per le medesime finalità”*.

Dall'analisi del prospetto degli equilibri emerge, altresì, che sono state stanziare in bilancio d'esercizio somme accantonate o vincolate nel rendiconto dell'esercizio precedente (rispettivamente euro 2.346.607 ed euro 662.014). Tra i rendiconti di gestione 2019 e 2020 si è verificato un decremento degli accantonamenti per euro 282.200.

Relativamente agli obiettivi del piano di riequilibrio pluriennale si rileva che, gli accertamenti di parte corrente registrano un differenziale positivo rispetto alle previsioni del piano per euro 9.357.967 dovuto ai saldi positivi del titolo 2 e 3 (rispettivamente euro 7.332.063 ed euro 2.343.960) che compensano integralmente quello negativo del titolo 1 (euro 318.056).

La Provincia di Chieti ha, inoltre, rimborsato prestiti per importi inferiori rispetto a quelli previsti nel piano di rientro registrando uno scostamento per euro 2.371.495, anche a seguito dei provvedimenti presi per contrastare gli effetti della pandemia.

Sul fronte delle entrate, si evince che quelle correnti sono costituite per il 57,62 per cento dal Titolo 1 (euro 24.457.944), per il 33,47 per cento dal titolo 2 (euro 14.207.911) e per l'8,91 per cento dal Titolo 3 (euro 3.779.916). L'aumento dell'incidenza degli accertamenti del Titolo 2 dimostra gli effetti della crisi pandemica sulla gestione ordinaria degli enti locali.

La tenuta degli equilibri del bilancio si fonda essenzialmente sulle entrate correnti, ed in particolare sugli incassi effettivi. La capacità di riscossione delle entrate proprie costituisce, quindi, un elemento basilare per consentire all'Ente la sostenibilità degli equilibri di bilancio.

Tabella n. 2 - Incassi delle entrate correnti

ENTRATE PER TITOLI	Accertato	Incassato	% incassato su accertato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.457.944	24.097.709	98,53
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.207.911	14.050.228	98,89
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.779.916	2.698.688	71,40
TOTALE	42.445.771	40.846.625	96,23

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP

Osservando la tabella, si riscontra un significativo grado di riscossione dei Titoli 1 e 2 ed una percentuale più bassa nel Titolo 3.

Sul versante della spesa, gli impegni di parte corrente confermano il *trend* in diminuzione, già evidenziato nella precedente pronuncia di questa Sezione ma si registra un livello leggermente superiore a quello previsto nel piano (scostamento pari a euro 251.990, cfr. tabella 1).

Nella tabella di seguito riportata si evidenzia, inoltre, che una percentuale degna di rilievo della spesa corrente è rappresentata dal contributo di finanza pubblica ai sensi del d.l. n. 66 del 2014 e della legge n. 190 del 2014.

Tabella n. 3 - Impegni della spesa corrente

SPESE PER TITOLI	2016	2017	2018	2019	2020
Titolo 1 - Spese correnti	39.267.734	37.824.430	32.651.681	28.764.195	26.136.151
di cui contributo alla finanza pubblica FDL 66/14 e L. 190/14	14.900.195	14.739.415	8.873.632	7.544.142	7.544.142
SPESA CORRENTE NETTA	24.367.539	23.085.015	23.778.049	21.220.053	19.555.551

Fonte: Relazione annuale dell'Organo di revisione

A conferma, l'Organo di revisione, nella relazione annuale sul piano di riequilibrio finanziario comunica che: *“L'Ente dimostra di avere programmato o già adottato politiche di riduzione della spesa, per il periodo del piano, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti. Si deve evidenziare che una delle principali voci della spesa corrente dell'Ente è quella del contributo alla finanza pubblica di cui al DL 66/14 e L. 190/14. Confrontando i dati netti della spesa corrente, come da tabella che segue, la riduzione percentuale della spesa da preconsuntivo 2020 rispetto al 2017 è pari al 15,3%”*.

Nelle tabelle che seguono la spesa corrente dell'Ente è analizzata con riferimento alla sua natura e, quindi, classificata per macroaggregati. Le informazioni sui dati definitivi di bilancio sono state trasmesse con riscontro istruttorio.

Tabella n. 4 - Spese correnti.

SPESA PER MACROAGGREGATI	Importo	%
Redditi da lavoro dipendente	6.104.432	23,36
Imposte e tasse a carico dell'Ente	546.912	2,09
Acquisto di beni e servizi	8.225.962	31,47
Trasferimenti correnti (al netto del contributo alla finanza pubblica)	33.499	0,13
Trasferimenti correnti (comprensivo del contributo alla finanza pubblica)	7.544.142	28,86
Interessi passivi	3.017.687	11,55
Rimborsi e poste per correttivi delle entrate	1.600	0,01
Altre spese correnti	661.917	2,53
TOTALE	26.136.151	100,00

Fonte: Riscontro istruttorio dell'Ente

Anche dai dati riportati nelle tabelle emerge, come già osservato per il quadriennio 2016-2019 analizzato nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, che il contributo di finanza pubblica rappresenta una voce che influisce in maniera assai rilevante sul totale della spesa corrente (28,86 per cento).

Nella relazione dell'Organo di revisione, in merito alla macrovoce “Redditi da lavoro dipendente”, si legge che: *“La spesa del personale per l'esercizio 2020 (...) si riferisce a n. 146 dipendenti presenti al 31.12.2020, compreso il segretario generale, i dirigenti e i nuovi assunti, considerando che i presenti al 01.01.2020 erano n. 144, significa che il numero dei dipendenti, tra cessazioni avvenute (n. 5), a seguito di collocamenti a riposo e nuove assunzioni (n. 7 di cui 1 in*

comando a seguito specifica autorizzazione COSFEL) si è incrementato di n. 2 unità, riportandosi al valore iniziale del 2019”.

Con riguardo alla spesa di personale a tempo determinato, l’Ente ha comunicato, con riscontro istruttorio, che “... non ha nel proprio organico personale a tempo determinato”.

Durante l’esercizio 2020 l’Ente ha provveduto ad assunzioni a tempo indeterminato che, ai sensi del comma 845 dell’articolo unico della legge n. 205 del 2017 sono state destinate prioritariamente alle attività in materia di viabilità e edilizia scolastica.

Si segnala, infine, che non vi sono state spese di rappresentanza così come previsto, per il comparto delle province, con l’articolo 1, comma 420, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cfr. relazione tecnica al rendiconto).

Di seguito si osservano, poi, i pagamenti di competenza relativi alla spesa corrente nel 2020.

Tabella n. 5 - Pagamenti

SPESE CORRENTI	Impegni di competenza	Pagamenti di competenza	% pagamenti su impegni
Anno 2020	26.136.151	16.285.740	62,31

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP

L’andamento dei pagamenti in conto competenza evidenzia una discreta capacità dell’Ente di far fronte ai propri debiti. La misura dei pagamenti rispetto agli impegni, infatti, è pari al 62,31 per cento, in linea con il valore del 64,53 per cento rilevato nel 2019.

In riferimento alle spese del Titolo 4, relative agli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite ai prestiti contratti, i valori sono quelli riportati nella tabella che segue.

Tabella n. 6 - Spese

TITOLO 4	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso di mutui e finanziamenti a medio lungo termine	TOTALE
ANNO 2020	2.747.579	316.681	3.064.260

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da Relazione tecnica.

1.2. La gestione di parte capitale

Il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” (allegato n. 4/1, d.lgs. n. 118/2011), al paragrafo 5.3, precisa che, oltre all’equilibrio di parte corrente, il bilancio di previsione deve indicare l’equilibrio in conto capitale, in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento (costituite dalle entrate in conto capitale, dall’accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte

capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in conto capitale e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili).

Nelle tabelle che seguono si riportano la composizione dell'equilibrio di parte capitale e di quello complessivo nell'esercizio in esame.

Preliminarmente si ricorda, come anche chiarito dalla Provincia nella nota di riscontro propedeutica all'esame dei rendiconti 2016, 2017 e 2018, che il piano di riequilibrio pluriennale, approvato in proprio favore, non prevedeva nello schema istruttorio obiettivi di parte capitale ma solo obiettivi di parte corrente.

Tabella n. 7 - Equilibrio di parte capitale. Esercizio 2020

	Rendiconto
Entrate Titolo 4	11.274.950
Entrate Titolo 5	30.728
Entrate Titolo 6	0
Totale Titoli 4,5,6 (A)	11.305.678
Spese Titolo 2 (B)	17.051.663
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (C)	13.227.173
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa (D)	14.796.036
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE (E=A-B+C-D)	-7.314.848
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TUEL	
Utilizzo di avanzo di amministrazione per spese c/capitale (F) *	15.057.856
Entrate 5.02 per riscossione crediti di breve termine (-)	15.559
RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE - Z1 (G=E+F)	7.727.450
Risorse accantonate di parte c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N (H)	985.000
Risorse vincolate di parte c/capitale nel bilancio (I)	5.145.306
EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE - Z2 (L = G-H-I)	1.597.144
Variazione accantonamenti di parte c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (M)	-985.000
EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE C/CAPITALE - Z3 (N = L-M)	2.582.144

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati riscontro istruttorio.

Tabella n. 8 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	13.504.097	7.727.450	21.231.547
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	2.346.607	985.000	3.331.607

Risorse vincolate nel bilancio	662.014	5.145.306	5.807.320
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	10.495.476	1.597.144	12.092.620
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-282.200	-985.000	-1.267.200
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	10.777.676	2.582.144	13.359.820

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati riscontro istruttorio.

Dall'analisi della tabella n. 7 emerge un saldo negativo (per euro 7.314.848) tra le entrate in conto capitale e le correlate spese e il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e quello allocato nella spesa.

L'Ente presenta un risultato di competenza Z1 positivo per euro 7.727.450 grazie all'applicazione dell'avanzo di euro 15.057.856.

Sono presenti, altresì, entrate del titolo 5.02 per riscossioni a breve termine, relativamente alle quali l'Ente, in sede di riscontro istruttorio, ha chiarito che *"... si riferisce alla concessione di una anticipazione contrattuale, prevista dall'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016, con allocazione sul titolo 3 della spesa e sul titolo 5 della entrata (Spese per incremento di attività finanziarie – Concessioni di crediti ad imprese). L'ente, in assenza di indicazioni ufficiali sull'argomento, ha ritenuto corretto che l'anticipazione del prezzo fosse da contabilizzare come partita finanziaria, tra le concessioni di crediti, al fine di rappresentare fedelmente la sostanza delle operazioni sia sotto il profilo finanziario che economico. Successivamente l'argomento è stato oggetto di un dibattito nell'ambito della stessa Commissione Arconet a seguito della quale ha prevalso che «l'anticipazione è strettamente legata all'esecuzione del contratto di appalto, e non può essere considerata un prestito all'appaltatore da contabilizzare come una concessione di crediti o in partita di giro, ma un acconto in conto lavori, da contabilizzare in contabilità finanziaria imputandola agli stanziamenti riguardanti la spesa cui si riferisce».*

Con lo stanziamento delle risorse vincolate e accantonate in bilancio e con le variazioni effettuate in sede di rendiconto (rispettivamente: euro 985.000, euro 5.145.306 ed euro 985.000 negativo), l'Ente registra valori di Z2 e Z3 positivi (euro 1.597.144 ed euro 2.582.144).

In ossequio alle misure di risanamento adottate con il piano di riequilibrio pluriennale, la Provincia di Chieti prosegue nell'attività di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile secondo il piano di alienazione adottato con deliberazione di Consiglio n. 3 del 2015. Come comunicato dall'Organo di revisione nella relazione annuale sul piano di riequilibrio al 31 dicembre 2020 *"nell'anno 2020 la Provincia ha proseguito nell'attività di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile in ossequio al «piano delle alienazioni» approvato*

dal consiglio provinciale, con la pubblicazione di appositi bandi di vendita. L'importo delle alienazioni è di Euro 28.960,50 di cui 25.450,00 per alienazione mezzi e 3.510,50 per alienazione relitti stradali. Per la dismissione delle quote societarie sono stati accertati Euro € 15.169,12 relativi alla Società consortile Chietino - Ortonese a r. l. in liquidazione".

Per quanto concerne l'alienazione dei mezzi l'Ente ha incassato euro 16.950 nell'anno 2020 ed euro 8.500 nell'anno 2021. La somma derivante dall'alienazione dei relitti stradali è stata invece incassata interamente nell'anno 2020.

Ulteriormente, nel riscontro istruttorio, è stato chiarito che "tutti i proventi derivanti da alienazione sono stati accantonati in parte spesa per costituire il fondo accantonamento vendita patrimonio".

1.3. Il risultato di amministrazione

Nella tabella che segue, estratta dalla BDAP, si riporta il risultato di amministrazione della Provincia di Chieti nell'esercizio 2020.

Tabella 9 - Evoluzione del risultato di amministrazione

Anno 2020	
Fondo cassa al 1° gennaio	39.512.042
Riscossioni	62.278.426
Pagamenti	51.587.291
Saldo di cassa al 31 dicembre	50.203.176
<i>Pagamenti azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre</i>	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	50.203.176
Residui attivi	26.398.426
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	-
Residui passivi	16.219.727
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.085.574
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	14.796.036
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	44.500.265
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	5.398.029
Fondo anticipazioni liquidità d.l. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contenzioso	3.515.766
Altri accantonamenti	11.598.566

<i>Totale parte accantonata</i>	20.512.361
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.255.822
Vincoli derivanti da trasferimenti	7.594.680
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.582.583
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	-
Totale parte vincolata	15.433.085
Parte destinata agli investimenti	556.464
Totale parte destinata agli investimenti	556.464
Totale parte disponibile	7.998.354

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e relazioni dell'Organo di revisione.

Come si evince, l'Ente chiude l'esercizio 2020 con un risultato di amministrazione pari ad euro 44.500.265 in aumento rispetto a quello dell'esercizio precedente (euro 40.489.643). Tale miglioramento ha garantito un aumento degli accantonamenti (da euro 18.447.954 dell'esercizio 2019 ad euro 20.512.361 dell'esercizio in esame), una diminuzione dei vincoli (da euro 17.086.089 ad euro 15.433.085) e della parte destinata agli investimenti (da euro 751.272 ad euro 556.464).

La quota disponibile cresce nel biennio 2019 - 2020 da euro 4.204.328 ad euro 7.998.354.

Gli accantonamenti specifici riguardano il fondo crediti dubbia esigibilità (euro 5.398.029 con un aumento di euro 1.883.150 rispetto all'esercizio precedente) e il fondo contenzioso (euro 3.515.766 con una variazione positiva per euro 1.545.000).

La voce "altri accantonamenti" (pari ad euro 11.598.566) risulta composta dai seguenti fondi:

- euro 7.086.723 a titolo fondo passività potenziali che in base alla relazione al rendiconto dell'Organo di revisione "*... corrisponde all'accantonamento delle sentenze swap, tutte favorevoli anche in appello, per le quali si attende un eventuale ricorso in cassazione da parte della banca interessata, prima di procedere a un eventuale svincolo delle somme*";
- euro 189.636 a titolo di rinnovo CCNL;
- euro 4.322.207 a titolo di fondo di rotazione ex art. 243 bis Tuel.

Dalla stessa relazione al rendiconto si evince che: "*in relazione alla particolarità della norma sulle indennità del Presidente dell'Ente, la Provincia ha stanziato nel bilancio 2021 euro 3.500,00*".

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 57 quater, comma 4, del decreto-legge 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si ritiene opportuno

che l'Ente provveda all'accantonamento dell'indennità spettante al Presidente, nel rendiconto di gestione, alla stregua di quanto avviene in ambito comunale per la carica di Sindaco.

Nell'esercizio in esame, si osserva l'utilizzo di avanzo di amministrazione secondo le modalità riportate nella tabella che segue.

Tabella 10 - Avanzo applicato nell'esercizio

APPLICAZIONE AVANZO	2020
SPESA CORRENTE	339.672
<i>Avanzo accantonato d.l. 174/2012</i>	172.898
<i>Avanzo vincolato da trasfer. - applicato in parte corrente / servizi progettazione</i>	166.774
SPESA IN CONTO CAPITALE	15.057.857
<i>Avanzo vincolato - da trasferimenti applicato in parte capitale</i>	9.933.411
<i>Avanzo vincolato - da indebitamento applicato in parte capitale</i>	645.197
<i>Avanzo vincolato - da leggi applicato in parte capitale</i>	528.575
<i>Avanzo finanziamento investimenti - applicato parte capitale</i>	470.748
<i>Avanzo libero - applicato parte capitale</i>	3.479.926
TOTALE AVANZO UTILIZZATO	15.397.529

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati della relazione Tecnica.

1.4. Gestione emergenza sanitaria

Dall'analisi delle risorse vincolate e della relazione tecnica al rendiconto, si riscontra che a seguito dell'emergenza pandemica da Covid - 19, l'Ente ha vincolato risorse per euro 3.636.424. A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono state individuate le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale; l'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese ha trovato allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

Dalle informazioni desunte dalla relazione tecnica al rendiconto si evince che l'Ente ha ricevuto a titolo di fondo funzioni fondamentali ex art. 106 del d.l. 34 del 2020 euro 5.506.681.

Al tempo stesso ha certificato:

- minori entrate da certificazione per euro 2.588.104 di cui ristoro forfettario TEFA non utilizzato per euro 294.325;
- minori spese Covid per euro 711.005;
- maggiori spese Covid senza ristoro specifico per euro 287.482.

L'Organo di revisione, come riportato nella relazione al rendiconto, ha: "... verificato che l'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri specifici ritorsi di entrata e di spesa".

Sempre dall'analisi della certificazione inviata al MEF si riscontra che l'Ente ha avuto residui di spesa per ritorsi specifici per euro 20.032 di cui euro 16.563 per la sanificazione degli ambienti ed euro 3.469 per il lavoro straordinario del personale della polizia locale, tuttavia, analizzando l'allegato a/2 estrapolato da BDAP, emerge che è presente il vincolo di euro 3.469 ma non quello di euro 16.563.

L'Ente ha chiarito che: "Con riferimento alla certificazione dei fondi Covid 2020, si invia in allegato il prospetto A2 relativo all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, ove si evince correttamente che l'importo complessivo degli specifici ritorsi di spesa di € 20.032,00, è stato utilizzato solo per finanziare gli interventi di sanificazione degli uffici provinciali, in particolare per € 16.428,92, con una economia di spesa di € 133,73.

La certificazione del Fondo Covid peraltro, da una analisi a posteriori, per un errore materiale presumibilmente di trascrizione, riporta l'importo complessivo degli specifici ritorsi di spesa come interamente inutilizzato, ancorchè il prospetto A2 sia stato correttamente compilato.

A tal uopo si aggiunge che nell'ambito della certificazione del Fondi Covid 2021, l'Ente provvederà a riallineare i dati 2020 con quanto effettivamente utilizzato e quanto confluuto in avanzo vincolato".

L'importo di euro 134 risulta presente nei vincoli apposti dall'Ente.

Si raccomanda di prestare massima attenzione alla gestione dei fondi Covid al fine di quantificare, per le rendicontazioni future, le corrette economie di spesa.

1.5. Il fondo crediti di dubbia esigibilità

La disciplina dell'armonizzazione contabile impone, in sede di rendiconto, l'obbligo di accantonare, nell'avanzo di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., punto 3.3). Tale obbligo impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita da una percentuale dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito. La Sezione delle autonomie, con la deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha, infatti, chiarito che si tratta di "un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili".

L'accantonamento al FCDE della Provincia di Chieti ha subito la seguente evoluzione:

Tabella 11 - Andamento del fondo crediti di dubbia esigibilità

	ALL'1.1.2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RENDICONTO DELLA GESTIONE	3.821.829	3.310.093	2.031.139	2.231.313	2.325.643	3.514.879	5.398.029

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Sirtel e BDAP.

Relativamente alla quantificazione dell'accantonamento a FCDE, in base ai dati estrapolati da BDAP, emerge che l'Ente ha suddiviso l'importo di euro 5.398.029 tra i vari titoli di entrata nel seguente modo:

- Titolo 1, tipologia 101, "Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa" per euro 4.562.612 pari all'81,55 per cento dell'importo totale;
- Titolo 3, tipologia 100, "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" per euro 596.362 pari al 26,64 per cento dell'importo totale;
- Titolo 3, tipologia 200, "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" per euro 43.860 pari al 48,30 per cento dell'importo totale;
- Titolo 3, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" per euro 195.195 pari all'8,70 per cento dell'importo totale.

Dall'analisi della relazione tecnica della gestione finanziaria risulta che l'importo del fondo è determinato dalle seguenti voci di entrata:

- 65,87 per cento dal tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) oltre una quota del 18,65 per cento per la parte di entrata "non ricorrente";
- 11,05 per cento da proventi da gestione patrimoniale;
- 0,81 per cento da sanzioni a pubbliche amministrazione, famiglie o imprese;
- 0,61 per cento da proventi diversi del servizio entrate;
- 0,03 per cento da proventi diversi per istruzione ed organizzazione scolastica;
- 2,97 per cento da incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi.

Alla luce del quadro sopra riportato si raccomanda di attuare un diligente monitoraggio della consistenza del FCDE, la cui corretta quantificazione è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

1.6. La gestione della liquidità

La gestione finanziaria dell'Ente è analizzata con riferimento ai flussi di cassa ed ai relativi saldi, nonché all'eventuale utilizzo degli strumenti dell'anticipazione di tesoreria e/o liquidità.

Nella tabella che segue si riporta la determinazione del fondo cassa dell'Ente con l'indicazione della quota vincolata.

Tabella 12 - Gestione di cassa

Anno 2020	
FONDO CASSA INIZIALE (A)	39.512.042
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.571.359
TITOLO II - Trasferimenti correnti	16.313.840
TITOLO III - Entrate extratributarie	3.824.099
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	9.807.901
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	829.075
TITOLO VI - Accensione prestiti	-
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.932.151
TOTALE ENTRATE (B)	62.278.426
TITOLO I - Spese correnti	27.131.286
TITOLO II - Spese in conto capitale	16.179.635
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie	15.559
TITOLO IV - Rimborso prestiti	3.064.260
TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	5.196.552
TOTALE SPESE (C)	51.587.291
FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)	50.203.176
<i>di cui vincolato</i>	12.451.770

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e Relazioni dell'Organo di revisione.

Preliminarmente si osserva che la provincia di Chieti, come già in precedenza, non ricorre ad anticipazione di tesoreria.

Dall'esame della tabella si evince che il fondo di cassa è positivo per euro 50.203.176 e che lo stesso ha un incremento rispetto a quello iniziale (pari ad euro 39.512.042).

L'Organo di revisione, nella relazione e nel questionario al rendiconto, comunica la presenza di fondi vincolati per euro 12.451.770. In merito a tale quantificazione si riscontra che nell'anno in esame non è presente nessun incremento per "nuovi accrediti vincolati".

Tale aspetto, alla luce dell'emergenza pandemica ed il correlato trasferimento di risorse da parte dello Stato, desta perplessità, pertanto, si raccomanda un approfondito monitoraggio

del fondo di cassa vincolato visto l'importo sostanzioso delle disponibilità liquide nonché l'importante incremento nell'anno 2020.

Si osserva, poi, che nell'esercizio 2020 l'Ente ha rimborsato al Ministero dell'interno la quota annua pari ad euro 172.888 "importo che viene prelevato dall'avanzo accantonato a tale scopo nel rendiconto di ogni esercizio finanziario". Tale somma è congrua con il debito residuo al 31 dicembre 2020, in base al piano di ammortamento con scadenza ottobre 2045 inviato con riscontro istruttorio.

Tenuto conto dell'accantonamento effettuato e della recente giurisprudenza in materia di fondo di rotazione (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019 e deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 140/2020/PRSP) si rappresenta all'Ente la necessità di apporre specifico vincolo di cassa per la quota residua da rimborsare.

1.7. Capacità e sostenibilità dell'indebitamento

L'analisi della capacità di indebitamento è un elemento fondante nella valutazione della gestione finanziaria dell'Ente, sia sotto il profilo del rispetto dei vincoli imposti dalla normativa sia dal punto di vista, più sostanziale, degli effetti che l'esposizione debitoria può determinare sull'equilibrio del bilancio, tenuto conto dell'incidenza della rata dei prestiti sulle entrate correnti, così come prima indicato nell'analisi degli equilibri di bilancio. La Provincia di Chieti, nel 2013, ha avuto accesso al fondo di rotazione, pertanto, ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 9, lettera d), del Tuel, non può contrarre nuovi mutui per tutta la durata del piano, ad eccezione di quanto previsto dal comma 8, lettera g) del medesimo articolo, il quale dispone che l'Ente: "può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, (...)".

Nella tabella che segue si riporta l'andamento complessivo dello stock d'indebitamento dell'annualità in esame, con la percentuale di indebitamento ai fini della verifica del rispetto del limite di indebitamento ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel).

Tabella 13 - Evoluzione indebitamento

	2020
Indebitamento iniziale	112.538.262
Nuovo indebitamento	0
Rimborsi mutui effettuati nell'anno	3.064.260
Indebitamento al 31.12	109.474.002
percentuale su entrate correnti	7,64

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati dei questionari ai rendiconti.

Dall'esame della tabella emerge un valore del limite di indebitamento, ai sensi dell'art. 204 del Tuel, pari al 7,64 per cento in leggero aumento rispetto al 6,92 per cento registrato nell'esercizio 2019 ma comunque in calo rispetto agli esercizi precedenti (valore dell'anno 2018 pari al 9,09 per cento).

Si riscontra il rispetto dell'indicatore P4: infatti la "sostenibilità dei debiti finanziari", è verificata ponendo al numeratore gli impegni per interessi passivi (al netto degli interessi di mora e degli interessi per anticipazioni prestiti) ai quali vanno sottratti gli accertamenti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche e sommati i trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti e per cancellazione di debiti dell'amministrazione, al denominatore, invece, sono posti gli accertamenti dei titoli 1, 2 e 3. Il limite massimo del rapporto, per le province, è pari al 15 per cento mentre l'Ente ha registrato un valore pari al 14 per cento. Tale valore è stato riportato sottosoglia dopo che negli esercizi precedenti non era stato rispetto il limite normativo.

Dall'analisi del questionario al rendiconto 2020, emerge che l'Ente ha effettuato un'operazione di rinegoziazione di mutui che ha generato risorse da destinare alla spesa in conto capitale per euro 1.021.268.

Come poteva, d'altronde, già desumersi dalla lettura del riscontro istruttorio, relativo al rendiconto 2019, con il quale l'Ente aveva comunicato che: *"La rinegoziazione dei mutui MEF proposta dalla CDP, cui ha aderito la Provincia nel mese di ottobre 2019, aveva l'intento di ridurre il tasso di interesse dal 5,254% al 1,340% su un debito rinegoziabile composto da 96 finanziamenti per un totale di euro 20.628.948,08. La stessa, mantenendo invariata la durata dei prestiti, ha comportato un significativo risparmio in termini di interessi a fronte di un aumento della sorte capitale per i primi anni di rimborso, senza peraltro pregiudicare il permanere dell'economicità della rinegoziazione, stimata in oltre nove milioni di euro come si evince dal piano di ammortamento a rata costante pre e post rinegoziazione allegato. In particolare si è avuta una riduzione della rata, pari a 521.099,02 euro data dalla differenza della variazione delle quote interessi (diminuzione) e della quota capitale (aumento). Le economie che a fine esercizio si sono generate a seguito della rinegoziazione, non hanno finanziato alcuna spesa, pertanto sono confluite interamente nell'avanzo libero del risultato di amministrazione 2019. Nell'esercizio 2020 le medesime economie sono state impiegate solo per finanziare parte della spesa in conto capitale che l'ente ha disposto per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade e sugli edifici scolastici di propria competenza"*.

Tuttavia, relativamente alle operazioni di rinegoziazione dei mutui e all'utilizzo delle economie derivante da tali operazioni, come già sottolineato con deliberazione della Sezione

n. 168/2017/PRSP, n. 166/2020/PRSP e n. 165/2021/PRSP, si ricorda la necessità di rispettare il principio di prudenza, più volte sottolineato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sezione controllo Piemonte n. 190/2014 e Toscana n. 27/2011).

1.8. Strumenti di finanza derivata

In riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 6, lett. k), del d.lgs. n. 118 del 2011, relative agli obblighi di illustrazione degli impegni e degli oneri derivanti da contratti per l'utilizzo di strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, si segnala che la Provincia di Chieti ha fatto ricorso a contratti relativi a strumenti finanziari derivati, come indicati nella tabella che segue, anche se attualmente non in attività per le motivazioni riportate nella relazione tecnica della gestione finanziaria, come appresso esposte.

Tabella 14 – Strumenti di finanza derivata

Tipo	N.	Data inizio	Data fine	Capitale nozionale
Collar Swap (BNL)	3102134	15.10.2004	31.12.2020	29.983.610,03
Interest Rate Collar (BNL)	3038449	09.01.2006	29.12.2023	13.400.000,00
Interest Rate Collar (BNL)	3037572	09.01.2006	31.12.2024	13.737.000,00
Interest Rate Collar (UBM)	468706UB	31.12.2005	31.12.2023	13.400.000,00
Interest Rate Collar (UBM)	468707UB	31.12.2005	31.12.2024	13.737.000,00

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati della relazione tecnica al rendiconto 2016 dell'Ente.

Dall'analisi della relazione tecnica della gestione finanziaria emerge che: “... allo stato attuale, l'Ente non ha attivi strumenti finanziari derivati, in quanto con sentenza tribunale di Milano 6001/2016 pubblicata il 13/5/2016 (UNICREDIT) rg 19250/2014 e sentenza tribunale di Chieti 894/2016 (BNL spa) pubblicata il 29/12/2016 rg 2644/13 contro BNL è stata dichiarata la nullità dei contratti all'epoca stipulati. Le banche hanno proposto appello. Con sentenza n. 628/2019 pubbl. il 13/02/2019 RG n. 3770/2016 Repert. n. 753/2019 del 13/02/2019 la LA CORTE D'APPELLO DI MILANO - SEZIONE PRIMA CIVILE ha respinto l'appello proposto da UNICREDIT BANK AG avverso la sentenza n.6001/2016 del Tribunale di Milano e la sentenza è diventata definitiva.

Nell'aprile 2021 la CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ha respinto l'appello proposto da BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., avverso la sentenza n. 894/2016, resa dal Tribunale di Chieti in data 28 dicembre 2016. Si è in attesa di un eventuale ricorso in Cassazione da parte della banca.”.

Ad ogni modo, si riscontra positivamente il mantenimento dell'accantonamento di euro 7.086.723 a titolo di “fondo passività potenziali” in quanto, in base a quanto comunicato dall'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, “... si attende un'eventuale ricorso in cassazione da parte della banca interessata, prima di procedere a un eventuale svincolo delle somme” .

1.9. La gestione dei residui

L'art. 228, c. 3, del Tuel, prescrive che: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, ha confermato la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui, e all'art. 3, c. 4, richiamato dall'art. 228, c. 3, del Tuel, precisa che: *“possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili ... Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*. Appare evidente la connessione fra il corretto svolgimento dell'operazione di riaccertamento dei residui, in particolare di quelli attivi e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

Pertanto, nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 47 del 27 aprile 2021 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020, le cui risultanze sono di seguito riportate.

Tabella 15 – Riaccertamento ordinario dei residui

ELENCO	IMPORTO
Minori residui attivi riaccertati	3.289.277
Maggiori residui attivi riaccertati	0
Minori residui passivi riaccertati	1.465.880
Residui attivi correlati reimputati in quanto non esigibili	6.142.172

Residui attivi non correlati reimputati in quanto non esigibili	0
Residui passivi reimputati in quanto non esigibili	34.170.644
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	20.460.691
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	5.937.735
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	3.158.728
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	13.060.998
Residui attivi riclassificati	0
Residui passivi riclassificati	0

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati riportati nella deliberazione n. 47 del 2021

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui, attivi e passivi, nell'esercizio in osservazione.

Tabella 16 - Residui attivi

ANNO 2020	
RESIDUI INIZIALI	33.005.713
RISCOSSIONI C/R	9.255.745
RESIDUI DI COMPETENZA	5.937.735
RESIDUI ELIMINATI /MAGGIORI ENTRATE	-3.289.277
TOTALE RESIDUI	26.398.426
PERCENTUALE RISCOSSIONE RESIDUI	28,04
PERCENTUALE FORMAZIONE DEI RESIDUI	10,07

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Tabella 17 - Residui passivi

ANNO 2020	
RESIDUI INIZIALI	17.796.300
PAGAMENTI C/R	13.171.691
RESIDUI DI COMPETENZA	13.060.998
RESIDUI ELIMINATI /MAGGIORI ENTRATE	-1.465.880
TOTALE RESIDUI	16.219.727
PERCENTUALE PAGAMENTI RESIDUI	74,01
PERCENTUALE FORMAZIONE DEI RESIDUI	25,37

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Come si evince dalle tabelle su riportate, relativamente alla gestione dei residui, si rilevano i seguenti risultati:

- totale dei residui attivi pari ad euro 26.398.426, in calo rispetto al *trend* registrato nel 2019 (euro 33.005.713). Si riscontra, rispetto all'esercizio 2019, un ulteriore calo del grado di riscossione a residuo che scende dal 29,41 per cento al 28,04 per cento dopo il valore registrato nel 2018 (41,23 per cento);
- analogamente per i residui passivi si registra una graduale flessione anche nell'esercizio 2020 (euro 16.219.727 rispetto ad euro 17.796.300 del 2019 ed euro 21.897.299 nel 2018). Si osserva una percentuale di pagamento a residuo in linea con l'esercizio 2019 (che fu pari al 71,05 per cento) e un lieve aumento della formazione dei residui che dal 24,09 per cento del 2019 sale al 25,37 per cento.

Relativamente all'anzianità dei residui dell'esercizio 2020 si evidenziano i valori riportati nelle seguenti tabelle.

Tabella 18 - Anzianità residui attivi

Voci	Esercizio 2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Totale parte corrente	2.237.860	1.583.652	2.303.501	2.075.500	3.734.106	1.599.146	13.533.766
Totale parte capitale	3.244.023	3.442.698	47.067	520.723	1.164.899	4.314.370	12.733.780
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	93.014	1.787	-	-	11.861	24.218	130.880
Totale residui attivi	5.574.897	5.028.137	2.350.567	2.596.224	4.910.867	5.937.735	26.398.426

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati della Relazione tecnica.

In merito, si osserva che circa il 21,11 per cento del totale è relativo all'anno 2015 e precedenti, percentuale in calo rispetto al quadriennio 2016 - 2019 ma che al tempo stesso rappresenta circa un quinto dei residui presenti al 31 dicembre 2020. Infatti, nonostante un leggero miglioramento in termini di incidenza totale si deve riscontrare come la mole di residui resti importante, tenuto conto del lontano periodo di assunzione dell'accertamento.

Anche la percentuale derivante dalla competenza è scesa (dal 31,69 per cento al 22,49 per cento) e questo è un ulteriore segnale della vetustà dei residui presenti in bilancio.

Il 37,78 per cento dei residui sono stati accertati nel periodo 2016 - 2018, pertanto, l'Ente dovrà porre in essere ulteriori azioni per la riscossione dei crediti pregressi, valutando se sussistano o meno i presupposti per la riscossione nonché l'inserimento di tali voci, in modo più significativo, nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Essendo i residui attivi una componente positiva del risultato di amministrazione, come già riferito, devono essere oggetto di particolare attenzione sottoponendoli a corretta verifica dell'effettività esigibilità e ad una prudenziale svalutazione tramite FCDE in quanto la

presenza di partite contabile di difficile esazione può condizionare il reale ammontare del risultato di amministrazione.

Tabella 19 – Anzianità residui passivi

Voci	Esercizio 2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	387.058	154.829	172.748	493.010	627.120	9.850.411	11.685.175
Titolo 2 - Spese in conto capitale	63.729	13.456	370.109	25.385	403.939	2.690.596	3.567.216
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	338.056	17.086	20.699	46.935	24.568	519.991	967.336
Totale residui passivi	788.843	185.371	563.557	565.331	1.055.628	13.060.998	16.219.727

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati della Relazione tecnica.

In merito all'anzianità dei residui passivi, invece, si evidenzia un valore dell'esercizio 2015 e precedenti, pari al 4,86 per cento in netto miglioramento rispetto al 2019 (11,22 per cento) e 2018 (13,09 per cento).

I residui di competenza ammontano ad euro 13.060.998 incidendo per l'80,53 per cento sul totale dei residui.

Nella relazione tecnica vengono riportate le motivazioni della persistenza e fondatezza dei residui attivi e passivi con anzianità superiore a 5 anni, ossia precedenti all'anno 2016 e di maggiore consistenza.

Per i residui passivi si raccomanda all'Ente di proseguire nella rispettosa applicazione del principio contabile su indicato e per i residui attivi che siano adottate adeguate misure al fine di ridurre l'entità di quelli più vetusti.

È stato, altresì, richiesto un approfondimento circa le somme che la Regione Abruzzo deve rimborsare a seguito dell'attuazione della legge n. 56 del 2014. In merito l'Ente ha riferito così come di seguito illustrato.

- Funzioni fondamentali: gli accertamenti di cui alle determinazioni n. 1376 del 2015 (euro 2.755.262) e n. 1016 del 2016 (euro 2.850.444) sono stati parzialmente incassati e all'attualità residuano rispettivamente euro 451.935 ed euro 1.059.254 pertanto non si sono verificati incassi rispetto all'ultima pronuncia di questa Sezione.
- Funzioni del mercato del lavoro periodo 2015 - 2016: l'Ente con riscontro istruttorio non ha fornito ulteriori aggiornamenti rispetto a quanto riportato nella precedente deliberazione di questa Sezione.

- Contributo per i servizi trasporto e assistenza scolastica disabili periodo 2014 – 2016: Anche in questo caso, dal risconto istruttorio, non emergono ulteriori aggiornamenti rispetto a quanto rilevato con deliberazione n. 165/2021/PRSP.
- Contributo per i servizi trasporto e assistenza scolastica disabili periodo 2009 -2013: facendo seguito a quanto precedente comunicato si riscontra, ulteriormente, che “nel mese di febbraio 2022, i Commissari ad Acta nominati hanno comunicato che la Regione ha avviato le procedure per la variazione di bilancio, ma a tutt’oggi non ha ancora adempiuto al pagamento”. Si ricorda che la Regione era stata condannata “... al pagamento in favore della Provincia della somma di € 1.319.234,24 (nulla per le spese)”.
- Funzioni non fondamentali: “la Provincia di Chieti ha promosso, dinanzi al TAR Abruzzo-Pescara, il Ricorso ordinario n. 403/2018 - valore causa € 4.375.329,92 (€ 2.665.956,99 per il 2015 + € 1.709.372,93 per il 2016). Il contenzioso è ancora in corso. Nelle more della controversia, la Regione ha corrisposto a questo Ente l’importo complessivo di € 1.585.943,19, ritenendo, con tale somma di saldare il proprio debito, determinato sulla base di un accordo bonario cui la Provincia di Chieti non ha aderito. Questo Ente, pertanto, ha comunicato alla Regione di accettare gli importi pagati in acconto della somma quantificata nel citato Ricorso n. 403/2018”.

Alla luce del quadro sopra riportato, la Sezione si riserva, ulteriormente, di verificare, in sede di esame delle relazioni semestrali sul piano di riequilibrio finanziario del prossimo esercizio, l’evoluzione dei residui, con particolare riguardo alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento da parte dell’Ente, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

Si raccomanda, comunque, il costante monitoraggio dei procedimenti posti in essere nei confronti della Regione Abruzzo al fine di tutelare l’effettivo incasso dei crediti vantati.

1.10. I debiti fuori bilancio

Nelle tabelle che seguono si riportano i debiti fuori bilancio effettivamente riconosciuti dall’Ente al 31 dicembre nell’annualità in esame e i debiti in attesa di riconoscimento.

Tabella 20 – Debiti fuori bilancio

2020	
Totale debiti fuori bilancio riconosciuti	75.060
<i>di cui:</i>	
Sentenze esecutive	75.060
Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni	-
Ricapitalizzazione di società a partecipazione pubblica	-
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza	-
Acquisizione di beni e servizi	-

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati della Relazione dell’Organo di revisione.

Tabella 21 – Debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento

2020	
Totale debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio	24.230
<i>di cui:</i>	
Debiti riconosciuti e finanziati	7.551
Debiti in attesa di riconoscimento	16.679

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati della Relazione dell'Organo di revisione.

Si segnala, in merito, come indicato dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto, che trattasi di debiti di parte corrente.

Come attestato dalla relazione al rendiconto 2020 dell'Organo di revisione, le deliberazioni di riconoscimento e finanziamento dei debiti su indicati risultano trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Inoltre, è stato evidenziato, nella relazione del II semestre 2021, che sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 887.649 che derivano principalmente da due fattispecie che hanno generato oneri, rispettivamente ad euro 289.656 ed euro 520.000.

Questa Sezione ricorda, nuovamente, che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari, è presumibile che gran parte di tali debiti sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero alla finalità di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni.

In conclusione, si raccomanda all'Ente, di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio.

Si ricorda, ulteriormente, che, a seguito della riforma contabile attuata dal d.lgs. n. 118 del 2011, per escludere l'emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei pagamenti, ai sensi del riformato articolo 183, comma 8, del Tuel, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l'obbligo di accertarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l'eventuale violazione del predetto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Pertanto, si raccomanda all'Amministrazione e all'Organo di revisione di effettuare un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure a rischio di insorgenza, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, ai fini di una sana e corretta gestione finanziaria; in merito, si riscontra che il fondo a tutela delle passività potenziali derivanti da contenziosi in essere presenta, al 31 dicembre 2020, una consistenza pari ad euro 3.515.766.

1.11. I rapporti con le società partecipate

Dall'esame del piano di razionalizzazione straordinario delle società partecipate della Provincia, attuato con delibera del Consiglio n. 54 del 26 settembre 2017, già oggetto di deliberazione della Sezione n. 162/2017/VSG, emerge che l'Ente detiene dieci partecipazioni dirette e una partecipazione indiretta.

Tabella 22 - Elenco delle partecipazioni dirette della provincia di Chieti

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Quota partecipazione	Risultato di esercizio		
			2015	2014	2013
SOCIAETA' CONSORTILE INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E METALMECCANICA a R.L. (IAM)	soc.cons. a.r.l.	5,29%	3.977	1.919	-
SOCIETA' CONSORTILE TRIGNO-SINELLO a R.L..	soc.cons. a.r.l.	30,51%	-	-	-
SOCIETA' ALESA S.R.L.	S.r.l.	94,32%	-73.085	1.917	1.220
ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A. (OPS)	S.p.a.	89,70%	5.601	11.472	1.411
CONSORZIO PER LA DIVULGAZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLE TECNICHE IRRIGUE S.R.L. (COTIR) - <i>in liquidazione</i>	S.r.l.	17,86%	-901.118	-209.231	350.979
EDIZIONI SCIENTIFICHE ABRUZZESI S.R.L. (ESA) - <i>estinta</i>	S.r.l.	10,00%	-4.487	-20.526	-55.390
SOCIETA' CONSORTILE CHIETINO-ORTONESE a R.L. - <i>in liquidazione</i>	soc.cons. a.r.l.	30,00%	-5.419	-165	-4.854
SOCIETA' CONSORTILE FISHERIES LOCAL ACTION GROUP FLAG COSTA DEI TRABOCCHI a R.L. (FLAG)	soc.cons. a.r.l.	10,67%	5.110	-1.411	-594
SOCIETA' CONSORTILE MAIELLA VERDE a R.L.	Soc. cons. a r.l.	0,53%	-43.685	3.228	20.825
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA - <i>in liquidazione</i>	Soc. cons. per azioni	10,05%	-860.483	1.244.696	580.628

Fonte: Deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 162/2017/VSG del 9 novembre 2017.

Tabella 23 - Elenco partecipazioni indirette della provincia di Chieti

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Quota partecipazione	Risultato di esercizio		
			2015	2014	2013

SOCIETA' CONSORTILE OLTRE IL MARE a R.L.	Soc. cons. a r.l.	0,08%	ND	ND	ND
--	-------------------	-------	----	----	----

Fonte: Deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 162/2017/VSG del 9 novembre 2017.

Il predetto piano è stato oggetto di analisi da parte di questa Sezione con la citata deliberazione n. 162/2017/VSG del 9 novembre 2017, nella quale si accertava la sostanziale regolarità del provvedimento di razionalizzazione, evidenziando che la ricognizione straordinaria conferma le scelte della precedente revisione di dismissione di otto partecipate, a cui si aggiunge la decisione di liquidare la società *Alesa S.r.l.*, che svolge attività di assistenza tecnica in tema di energia e fonti rinnovabili nei confronti di enti pubblici, ritenuta non più necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali. L'Ente ha ritenuto di mantenere l'unica partecipazione nella società *Organizzazione Progetti e Servizi S.p.a.*, affidataria in house dell'attività di supporto informatico agli uffici provinciali e di verifica degli impianti termici. Al riguardo, tuttavia, la Sezione ha rilevato che la Provincia "...oltre a trascurare il profilo di revisione dei costi della controllata *Organizzazione Progetti e Servizi S.p.a.*, omette di valutare la sostenibilità finanziaria, per la stessa società, della citata riduzione dell'importo della convenzione SIPI; tale misura, infatti, se non compensata da un contenimento dei costi aziendali, potrebbe rischiare di compromettere l'equilibrio economico-finanziario della società, che ha registrato, negli ultimi tre esercizi, utili molto esigui".

L'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), al comma 1, così recita: "...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione". Il successivo comma 3 prevede, poi, che "I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".

Al riguardo l'Ente, con deliberazione consiliare n. 29 del 16 settembre 2021 ha provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni dirette e indirette posseduta al 31 dicembre 2020, trasmettendo la relativa deliberazione a questa Sezione in data 4 ottobre 2021, acquisita con protocollo n. 5128.

Dall'analisi della suddetta deliberazione emerge quanto segue:

- Società *in house* O.P.S. S.p.a.: mantenimento della partecipazione senza intervento di razionalizzazione “... poiché la società in parola è stata già oggetto di un intervento di razionalizzazione in occasione del rinnovo del contratto di servizio SIPI, come disposto con Delibera consiliare n. 62 del 20 dicembre 2018, ed è sottoposta al controllo analogo congiunto, sulla base dell’Intesa approvata dal Consiglio provinciale con Delibera n. 33 del 16 luglio 2019 e dal Consiglio comunale di Chieti, unico altro socio insieme alla Provincia di Chieti, con Delibera n. 539 del 28 ottobre 2019”.
- Società Alesa S.c.a.r.l.: conferma della volontà di liquidazione, come stabilito dai precedenti piani di razionalizzazione. Dalla singola scheda allegata alla citata deliberazione di revisione periodica emerge che: “In data 24/04/2020, l’avv. ((OMISSIS)) ha comunicato di aver effettuato, tramite la piattaforma Telemaco, le comunicazioni relative allo scioglimento della società, nonché alla nomina del liquidatore, ma che entrambe le pratiche, pur essendo state regolarmente ricevute nei termini, erano, allo stato sospese. Ne è seguita una lunga e complessa attività volta a sollecitare l’Amministratore Unico della Società ad effettuare una serie di adempimenti di propria competenza che, poiché non osservati, non consentivano l’iscrizione dello stato di liquidazione. La liquidazione è stata definitivamente iscritta il 5 luglio 2021”.
- Società Trigno – Sinello Soc. Cons. a r.l.: Nella citata delibera si riscontra che: “Dato atto dell’esito negativo del tentativo di vendita della propria quota, la Provincia, con nota a firma del proprio legale e del Presidente ha diffidato la Società consortile Trigno Sinello a r.l. a provvedere alla liquidazione della stessa, per l’importo di € 27.000,00, oltre interessi maturati e maturandi dal termine indicato all’art. 2437 quater, comma V, sino all’effettivo soddisfo e di provvedere a compiere tutte le attività necessarie ed opportune, volte ad ottenere la cancellazione della Provincia di Chieti dall’elenco dei soci della società consortile Trigno-Sinello a r.l., presso il Registro delle Imprese, tenuto dalla competente Camera di commercio”. L’Ente aveva predisposto, a seguito della prevista dismissione della partecipazione, un accertamento di euro 27.000.

Dall’integrazione alla nota di riscontro emerge inoltre che “Il 15 novembre 2021, nell’ambito dell’Assemblea straordinaria dei soci, preso atto di perdite di esercizio ammontanti a € 88.500,00, sulla base del bilancio d’esercizio al 31/12/2020 approvato il giorno stesso dai soci precedentemente riuniti in assemblea ordinaria, il Presidente della Società ha proposto di provvedere all’obbligo da parte dei soci di ripianare dette perdite, ex art. 2482-ter c.c., mediante corrispondente azzeramento del capitale sociale, pari ad Euro 88.500,00, non risultando in bilancio riserve che avrebbero potuto essere utilizzate preliminarmente a tale scopo. L’azzeramento del capitale sociale ha, di fatto, determinato la perdita della quota di partecipazione da parte di tutti i soci. Successivamente, il Presidente della Società ha comunicato la necessità di procedere alla ricostituzione del capitale

sociale, nella misura minima di legge di € 10.000,00, misura ritenuta sufficiente per le attuali esigenze della società, mediante offerta delle quote di nuova emissione ai soci, da sottoscrivere, nell'esercizio del diritto di sottoscrizione loro spettante, in proporzione delle rispettive partecipazioni, al valore nominale e con godimento immediato. La Provincia di Chieti non ha sottoscritto le quote di nuova emissione, nel rispetto della volontà di dismissione della partecipazione già espressa dal Consiglio provinciale. Per tutto quanto sopra illustrato, ad oggi, la Provincia di Chieti non è più socia della Trigno-Sinello S.c. a r.l., come risultante anche dalla visura camerale in data 05/05/2022, che si allega. La dismissione può dirsi, pertanto, compiuta.”.

Preso atto di quanto riferito, l'Ente dovrà, comunque, porre in essere tutte le azioni necessarie al recupero della somma di euro 27.000 tenuto conto della situazione economica – finanziaria della società.

- Società Consortile I.A.M.: si rileva che la società: “...con nota prot. n. 46 del 19/07/2021, registrata al protocollo della Provincia di Chieti in pari data, con n. 12536, ha comunicato di essersi attivata autonomamente per la vendita delle quote ed ha avuto la disponibilità di tre società per l'acquisto in quota parte della intera quota di proprietà della Provincia di Chieti. Con delibera n. 22 del 29/07/2021, il Consiglio provinciale ha accolto la proposta della Società, autorizzando il Presidente della Provincia di Chieti alla sottoscrizione dei titoli per la vendita delle quote, attraverso le procedure e gli atti di cessione richiesti dalla vigente normativa e presso notaio a scelta dell'acquirente, atteso che le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore. La decisione del Consiglio provinciale è stata comunicata alla Società, che sta provvedendo a calendarizzare la sottoscrizione della cessione dei titoli”.

Con riscontro istruttorio, l'Ente ha comunicato che “... poiché lo Statuto non prevede il recesso per le motivazioni esposte dal socio richiedente e che la procedura di vendita della Provincia di Chieti è andata deserta, la Società stessa si è attivata ed ha ricevuto la disponibilità all'acquisto delle quote, da parte di tre Società, per un valore nominale della quota attualizzato al momento dell'offerta di € 6.431,77, superiore a quello comunicato precedentemente dagli Amministratori della IAM. Il Consiglio provinciale di Chieti, con delibera n. 22 del 29/07/2021, ha accolto la proposta pervenuta per il tramite della Società IAM a r.l. ...”.

La somma di cui sopra è stata incassata “... giuste reversali nn. 3239, 3240 e 3241, registrate in data 4 ottobre 2021”.

- Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue s.r.l. (C.o.t.i.r.) in liquidazione: dalla citata deliberazione di ricognizione emerge che: “La definizione del valore della quota ed il suo incasso sono attesi a conclusione del procedimento di liquidazione. La liquidazione della società presenta notevoli problematiche e fatica a concludersi. La Provincia di

Chieti ha più volte invitato la Regione Abruzzo, in qualità di socio di maggioranza, ad intervenire, evidenziando di aver dovuto dismettere la partecipazione nel COTIR, anche per carenza dei requisiti necessari al mantenimento, ai sensi del TUSP”.

- Società consortile Chietino-Ortonese a responsabilità limitata (Chietino-Ortonese Soc. Cons. a r.l.) in liquidazione: con precedente riscontro per l'istruttoria del rendiconto 2019, era emerso che per la società, “con determinazione dirigenziale n. 1122 del 25 novembre 2020 è stato disposto l'accertamento della somma di euro 15.169,12, per riparto delle attività residue della liquidazione ...”. Dalla delibera n. 29 del 2021 si evince che: “Con nota prot. n. 9859 dell'8 giugno 2021, la Provincia di Chieti, nel comunicare le nuove coordinate bancarie dell'Ente, ha chiesto alla Società di comunicare l'esito del versamento della quota”. All'attualità “il liquidatore della Società ha provveduto a versare la quota di valore pari a € 15.169,12, giusta reversale n. 3509 del 21/09/2021” (cfr. riscontro istruttorio del 28 aprile 2021).
- Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara in liquidazione: viene confermato quanto già rilevato con precedente pronuncia di questa Sezione di controllo.
- Società FLAG Costa dei Trabocchi a r.l.: il Consiglio ha manifestato “formale assenso alla determinazione del valore delle quote possedute dalla Provincia di Chieti nella Società FLAG Costa dei Trabocchi a r.l., al fine di concludere, nei tempi più celeri il procedimento di dismissione della partecipazione, tenuto conto che, come comunicato con nota datata 7 dicembre 2020, il valore delle azioni della Provincia di Chieti è stato determinato dagli amministratori, in € 1339,51=, pari al 10,67% del Patrimonio Netto della Società al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile, così come stabilito dallo Statuto della Società, dopo aver esperito, con esito negativo, il tentativo di collocazione presso gli altri soci. Con determinazione dirigenziale n. 180 del 05/03/2021, è stata accertata la somma di € 1.339,51= per rimborso quota di partecipazione nel FLAG Costa dei Trabocchi. La determinazione dirigenziale è stata prontamente trasmessa al FLAG Costa dei Trabocchi, con nota prot. n. 4200 dell'11/03/2021, unitamente all'indicazione dell'IBAN della Provincia, per effettuare il versamento. Con nota prot. n. 9854 dell'08/06/2021, sono state comunicate le nuove coordinate bancarie della Provincia di Chieti, sollecitando, al contempo, il versamento del valore della quota.

In data 08/07/2021, a seguito di richiesta per le vie brevi, è stato nuovamente trasmesso alla Società l'IBAN per effettuare il versamento. In pari data, il Direttore del FLAG Costa dei Trabocchi ha comunicato che la Società avrebbe convocato un'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, per definire il recesso della Provincia di Chieti e l'ingresso di nuovi soci entro la metà del mese di settembre 2021”. All'attualità “la Società non ha ancora versato la somma relativa alla quota dismessa. La Provincia di Chieti, con diffida a firma del Presidente della Provincia e del legale

dell'Ente, datata 11/03/2022, prot. 4882, ha provveduto a sollecitare ulteriormente il pagamento che, ad oggi, non risulta ancora effettuato" (cfr. riscontro istruttorio fornito dall'Ente).

- Società consortile Centro Alimentare La Valle della Pescara a r.l.: l'Ente non detiene più alcuna partecipazione poiché la Società ha preso atto del recesso nel corso dell'assemblea del 29 aprile 2016 provvedendo alle consequenziali comunicazioni camerali, a seguito delle quali la Provincia di Chieti non risulta più socio. Pertanto, tutte le azioni poste in essere hanno come unico obiettivo quello della liquidazione della quota posseduta.

Nella citata deliberazione di revisione ordinaria al 31 dicembre 2019 si riscontrava "che con nota prot. n. 19912 del 12/12/2019, la Provincia di Chieti ha comunicato alla Società Consortile Centro Alimentare La Valle della Pescara a r.l., di aver preso atto, con la delibera n. 59 del 28/11/2019, della valutazione della quota della Provincia di Chieti, fissata in 72.960,00 nell'ambito della Assemblea dei soci del 29 aprile 2016, e di aver demandato alla Segreteria Generale tutte le attività necessarie a recuperare le somme spettanti alla Provincia di Chieti" e che "a seguito di numerose ulteriori sollecitazioni anche per le vie brevi attraverso gli avvocati della Provincia di Chieti, la Società, con comunicazione a mezzo e-mail del 10/12/2020, ha proposto il versamento di quanto richiesto da questa Amministrazione con la sopra citata nota prot. n. 19912 del 12/12/2019, di procedere al versamento di quanto dovuto in n. 6 rate semestrali, con cadenza 30 giugno e 31 dicembre, a partire dall'anno 2021". Il Consiglio ha accettato la suddetta proposta di rateizzazione da parte della società e "Con Determinazione dirigenziale n. 175 del 05/03/2021, è stato disposto l'accertamento delle somme che la Società dovrà rimborsare, definendo i tempi e gli importi di ciascuna rata, sia in termini di sorte capitale che di interessi maturati. Con nota prot. n. 4197 dell'11 marzo 2021, la suddetta determinazione dirigenziale di accertamento è stata trasmessa alla Società, unitamente all'IBAN da utilizzare per effettuare i versamenti".

Con deliberazione n. 29 del 2021 si prende atto che "la Società La Valle della Pescara ha provveduto al primo versamento semestrale di € 13.174,07, di restituzione della quota di partecipazione al capitale sociale, oltre agli interessi maturati, come da piano di rateizzazione approvato dal Consiglio provinciale, con Delibera di revisione periodica delle partecipazioni, n. 38 del 30/12/2020".

Nel riscontro fornito dall'Ente si evince che "la Società sta provvedendo al pagamento delle quote di rateizzazione, così come pattuite. Nell'anno 2021, sono state versate le due quote dovute, rispettivamente di € 13.174,07, giusta reversale n. 2173, in data 06/07/2021, e di € 12.163,05, giusta reversale n. 4734, in data 31/12/2021".

- Dall'analisi della delibera n. 29 del 2021 si rileva che: "a seguito di contestazioni sorte con la Società Consorzio Lancianofiera Polo Fieristico d'Abruzzo, è stato instaurato un procedimento di

mediazione, a conclusione del quale, con delibera n. 9 del 15/04/2021, il Consiglio provinciale ha accolto la proposta conciliativa, che prevedeva il pagamento, da parte della Provincia di Chieti, di una somma di € 6.000,00, con rinuncia reciproca circa ogni ulteriore pretesa. La Provincia di Chieti ha liquidato alla Società la somma pattuita con provvedimento di liquidazione n. 491 del 4 maggio 2021”.

In merito alle dismissioni, questa Sezione sottolinea, nuovamente, la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace dalla Provincia, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi, soprattutto per società come la Alesa s.r.l. in cui la quota detenuta è quasi totalitaria (pari al 94,32 per cento).

Si raccomanda, pertanto, il costante monitoraggio delle procedure volte all’incasso delle quote possedute e dismesse dall’Ente riscontrando al tempo stesso, positivamente, le azioni di sollecito poste in essere per l’ottenimento di quanto dovuto.

Inoltre, dall’esame del questionario al rendiconto 2020 emerge che il sistema informativo dell’Ente non è in grado di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente locale e le sue società partecipate e che i prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati, ex articolo 11, comma 6, lettera j, del d.lgs. n. 118 del 2011 recano la doppia asseverazione degli organi di revisione.

Si riscontra, infine, da quanto attestato dall’Organo di revisione nel questionario, la conciliazione tra dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati.

2. Ulteriori analisi

2.1 Dall’analisi della sezione “Amministrazione trasparente - pagamenti dell’amministrazione” è emerso, inoltre, quanto segue:

- Indice di tempestività pari a 2,82 giorni.

Al riguardo si raccomanda di monitorare le misure che hanno garantito il tempestivo pagamento dei fornitori dell’Ente.

In merito all’ammontare dei debiti al 31 dicembre 2020, da calcolare e pubblicare ai sensi dell’articolo 33 del decreto-legge n. 33 del 2013, l’Ente ha adempiuto pubblicando l’importo complessivo pari euro 487.081 con 123 imprese creditrici.

2.2 In base alle informazioni riportate sul questionario al rendiconto si rileva che l’inventario dei beni mobili e immobili è stato effettuato nell’anno 2017. Si rappresenta all’Ente la necessità di monitorare tale aspetto al fine di predisporre un nuovo inventario.

3. Aggiornamento dell'esercizio 2021 (primo e secondo semestre 2021 e relazione finale di chiusura piano) e rilievi di sintesi

L'Organo di revisione ha inviato:

- la relazione del I semestre in data 3 agosto 2021 (acquisita in pari data con protocollo n. 4563);
- la relazione del II semestre in data 15 febbraio 2022 (acquisita in pari dati con protocollo n. 589);
- la relazione finale sul piano in data 31 maggio 2022 (acquisita in pari dati con protocollo n. 1735).

In tutti e tre i casi non sono stati rispettati i termini stabiliti dal legislatore in materia.

Dall'analisi delle relazioni, si riscontra che l'Ente ha subito una contrazione delle entrate proprie, rispetto all'anno 2020, con accertamenti (da dati preconsuntivo) per euro 39.140.599 a fronte di euro 42.445.771 del 2020.

Tale flessione si ripercuote anche sugli incassi che presentano, sempre dai dati di preconsuntivo, un importo di euro 37.728.026 rispetto al dato di euro 40.846.625 del 2020.

Nello specifico:

- l'imposta provinciale di trascrizione ha subito una contrazione degli accertamenti, rispetto al dato del 2019, per euro 233.486 (accertamenti 2019 - euro 11.047.060, accertamenti 2021 - euro 10.813.573);
- l'imposta sulle assicurazioni Rc auto ha subito una contrazione degli accertamenti, sempre rispetto al dato pre-emergenza Covid 19, per euro 295.760 (accertamenti 2019 - euro 13.374.569, accertamenti 2021 - euro 13.078.809).

Per quanto riguarda i pagamenti, si sono registrati maggiori impegni (dato preconsuntivo pari ad euro 29.988.416 rispetto a quello dell'anno 2020 pari ad euro 26.136.151) con un aumento della spesa per acquisto di beni e servizi (euro 10.024.385 rispetto ad euro 8.225.962) e per altra spesa di parte corrente (euro 1.562.442 rispetto ad euro 661.917).

Il contributo alla finanza pubblica ha influito per euro 8.274.389.

L'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 887.649 (di cui, come già rappresentato in precedenza, due fattispecie che hanno determinato riconoscimenti, rispettivamente, per euro 289.656 ed euro 520.000).

Il risultato di amministrazione ha un valore pari ad euro 48.131.506 e presenta (cfr. relazione finale sul piano di riequilibrio finanziario):

- accantonamenti pari ad euro 20.673.367;

- vincoli per euro 18.923.370;
- una parte destinata agli investimenti pari ad euro 578.116;
- un avanzo disponibile pari ad euro 7.956.653.

In merito ai fondi Covid-19, nella relazione finale sul piano di riequilibrio finanziario, l'Organo di revisione riporta la tabella che segue.

Tabella 24 - Prospetto spese Covid.

Risorse vincolate nel risultato di amministrazione all' 1/1/2021 - (a)	3.636.424
Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 - (b)	3.029.401
Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 - (c)	118.866
Impegni esercizio 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione - (d)	1.351.557
Fondo pluriennale vincolate al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate nel risultato di amministrazione - (e)	422.928
Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) - (f)	294.325
Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021 - (g)	0
Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021 - h = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	1.373.783
Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 - i = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)	1.686.481

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati della Relazione di chiusura piano dell'Organo di revisione.

Inoltre, i ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2021 sono pari ad euro 3.613.

In merito alla vicenda degli strumenti derivati si riscontra, dalla relazione del II semestre 2021, che: "... la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato la nullità del contratto collar swap sottoscritto con la Bnl SpA e ha condannato la predetta Banca a restituire all'Ente le somme percepite in virtù dei medesimi contratti, oltre interessi legali, nonché a rifondere alla Provincia di Chieti le spese di lite nella misura liquidata dal Giudice. Successivamente a tale sentenza è subentrato un accordo transattivo con la Banca, approvato con delibera consiliare n. 21 del 22/07/2021. Tale transazione è nata dalla proposta della Banca, volta alla rinuncia del ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, n.576/2021, a fronte della rinuncia da parte della Provincia del 50% delle sole somme ulteriori liquidate in favore della stessa, pari per l'intero a complessivi euro 842.132,75 e riferite ai costi impliciti delle commissioni sui derivati del 2001, che in primo grado non erano stati riconosciuti dal Tribunale di Chieti e legati ai relativi tempi di prescrizione. La Provincia ha aderito alla proposta sulla base di

espressi pareri legali favorevoli, soprattutto in considerazione del fatto che i termini prescrittivi nei due giudizi erano discordanti e non vi è giurisprudenza di Cassazione; in particolare secondo il Tribunale di Chieti essi decorrono dalla data di firma dei contratti swap, per cui, atteso che il 1° atto interruttivo della prescrizione è rinvenibile nel reclamo che il professionista difensore inviò nel corso dell'anno 2013, sono prescritti tutti i crediti ante anno 2003; secondo la Corte di Appello di L'Aquila, e come sostenuto dalla Provincia, trattandosi di commissioni occulte e cioè non esplicitate, la decorrenza avviene dalla data di scoperta, che in giudizio è stata ricondotta ad una relazione tecnico-finanziaria del 2013. Stante tale contrasto e non rinvenendosi precedenti, la transazione al 50% è stata ritenuta favorevole per l'Ente. La chiusura di tale contenzioso ha permesso all'Ente di liberare risorse appositamente accantonate per euro 7.086.722,98".

La Provincia, sulla base del "piano delle alienazioni" approvato dal Consiglio ha proseguito l'attività di dismissione del patrimonio immobiliare con un importo generato nell'anno 2020 pari ad euro 72.650.

In merito alla società Alesa s.r.l. si evince, dallo stesso documento, che: *"... è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Chieti, con sentenza in data 17/12/2021"*.

Ciò premesso, questa Sezione si riserva di approfondire i menzionati aspetti in sede di analisi del rendiconto 2021.

Infine, dall'analisi del prospetto delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 emerge che l'Ente ha effettuato, nell'anno, incassi per euro 58.183.169 e pagamenti per euro 54.573.523 con un fondo di cassa incrementato ad euro 53.812.822.

Si rileva, inoltre, sia la presenza di *"disponibilità liquide libere alla fine del mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie"* per euro 462.852 che di *"versam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese"* per euro 47.423; si raccomanda la riconciliazione di tali importi con il conto corrente del Tesoriere al fine di provvedere alla loro regolarizzazione.

P.Q.M.

alla luce delle sopra esposte conclusioni, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, sulla base della relazione al rendiconto 2020, redatta dall'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e segg., della legge n. 266 del 2005, e delle relazioni sul piano di riequilibrio finanziario della provincia di Chieti relative all'anno 2020 e all'anno 2021, redatte dal medesimo Organo, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 6, del Tuel;

ACCERTA

l'implementazione, da parte della provincia di Chieti, delle misure di risanamento previste e il conseguimento del ripiano dell'intera massa passiva prevista, in anticipo rispetto all'orizzonte temporale decennale;

in relazione all'esame del questionario al rendiconto 2020, le criticità e le irregolarità di seguito evidenziate ed analizzate in dettaglio nella precedente parte narrativa:

- presenza di debiti fuori bilancio;
- presenza di una consistente entità di residui attivi vetusti;
- valore di cassa vincolata da monitorare stante l'assenza di incrementi per "nuovi accrediti vincolati";

ORDINA

all'Amministrazione provinciale di adottare le necessarie misure correttive al fine di superare le criticità e irregolarità rilevate e ricondurre le stesse entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica nonché il costante monitoraggio dell'*iter* di incasso dei crediti vantati nei confronti della Regione Abruzzo e degli organismi partecipati, dandone comunicazione a questa Sezione;

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio provinciale - anche ai fini della successiva sottoposizione all'attenzione del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei sindaci - ed all'Organo di revisione della Provincia di Chieti.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 15 giugno 2022.

Il Presidente relatore

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA